

AZIENDA AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.P.A.  
FOLIGNO (PG)

PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO  
(in variante al PRG)

ZONA D7 IN LOCALITÀ S. ERACLIO

**VARIANTE N. 3**

**SETTEMBRE 2010**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**  
**TESTO COORDINATO**

---

## INDICE

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ DEL P.A. ....	2
Articolo 2 - LEGISLAZIONE E NORMATIVA .....	2
Articolo 3 - ELENCO DEGLI ELABORATI .....	2
Articolo 4 - INDIVIDUAZIONI COMPARTI E MODI DI ATTUAZIONE .....	2
Articolo 5 - DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE NEL COMPARTO D7.....	2
Articolo 6- DEFINIZIONI PARAMETRI URBANISTICI AI FINI DEL CALCOLO DELLO STANDARD.....	4
Articolo 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ED IMPIANTI TECNOLOGICI.....	4
Articolo 8 - AREA DI MASSIMO INGOMBRO DEI FABBRICATI E QUOTE DI IMPOSTA DEGLI EDIFICI.....	5
Articolo 9 - ALTEZZE E DISTACCHI .....	5
Articolo 10 - VERDE DI RISPETTO STRADALE .....	6
Articolo 11 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE .....	6
Articolo 12 - NORME PER L'EDIFICAZIONE E ARREDO EDILIZIO.....	6
Articolo 13 - CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE .....	7
Articolo 14 - NORMA DI RINVIO .....	7

N.B. Le modifiche introdotte con la proposta sono evidenziate in rosso.

---

### *Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ DEL P.A.*

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) disciplinano l'utilizzazione edificatoria del Comparto D7 (Produttivo) e del Comparto F5 (Scalo merci), oggetto del Piano Attuativo (P.A.) in Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) e perimetrati nelle tavole grafiche di progetto.
2. L'attuazione sulla Zona D7 in loc. S. Eraclio avverrà in conformità a quanto previsto nelle tavole e nelle N.T.A. del P.A. approvato e future varianti.
3. Il presente P.A. ha validità decennale a decorrere dall'1/6/2000 data di approvazione del progetto originario salvo proroga per Varianti in corso d'opera.

### *Articolo 2 - LEGISLAZIONE E NORMATIVA*

1. I programmi, le scelte attuative e le prescrizioni contenute nel P.A. e nelle presenti N.T.A. hanno efficacia nei limiti di validità dello strumento urbanistico attuativo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, co. 1, della legge n. 1150/42. Sono fatte salve le normative generali e particolari sia urbanistiche che edilizie, nonché a tutela dell'ambiente e della salute, ancorché non espressamente richiamate nelle presenti N.T.A.

### *Articolo 3 - ELENCO DEGLI ELABORATI*

1. Il presente P.A. in variante al PRG è disciplinato, per la variante n. 3, dai seguenti elaborati:
  - Relazione Tecnica
  - Norme tecniche di Attuazione
  - Tabella di calcolo standard
  - Tav. A Sovrapposizione previsioni attuali e proposta di variante
  - Tav. B(ex 6) Destinazioni d'uso e verifica standard
  - Tav. C(ex 7) Assetto generale dell'area
  - Tav. D(ex 8-9) Individuazione superfici da cedere al patrimonio comunale
  - Tav. E Opere di Urbanizzazione: individuazione 1° e 2° stralcio
  - Tav. E1 Opere di Urbanizzazione: Linee ENEL, Telecom e Pubblica Illuminazione
  - Tav. E2 Opere di Urbanizzazione: Linee Acquedotto e Metanodotto
  - Tav. E3 Opere di Urbanizzazione: Linee smaltimento acque bianche e acque nere

### *Articolo 4 - INDIVIDUAZIONI COMPARTI E MODI DI ATTUAZIONE*

1. Il presente P.A. prevede la suddivisione dell'area nei seguenti Comparti:
  - **COMPARTO M/FSSM (Mobilità / Ferrovie Scalo Mercì):** il comparto M/FSSM è classificato come zona F ai sensi del D.M. 2/4/68 e si attua per intervento pubblico o misto pubblico/privato. Esso è destinato alla realizzazione di servizi della rete ferroviaria e di interscambio tra trasporto su ferro e trasporto su gomma. I fabbricati saranno quindi limitati a quelli necessari allo svolgimento di tali attività con esclusione di quelli residenziali ad eccezione dell'alloggio di custodia. Gli spazi non utilizzati per i servizi ed i fabbricati dovranno essere sistemati a verde con alberi di alto fusto di essenze autoctone e a parcheggi in misura adeguata alla destinazione di zona.
  - **COMPARTO D7:** individuato come unità minima di intervento e destinato ad attività Commerciali, Industriali - Artigianali, Magazzini, Logistica, , Direzionali Servizi (uffici, studi professionali, agenzie , banche , assicurazioni, ecc...), attività per lo sport ed il tempo libero e per l'infanzia, Verde e Parcheggi Pubblici o di uso pubblico, come meglio dettagliato nelle tavole allegate.
2. Le norme di cui ai successivi articoli interessano esclusivamente il Comparto D7.

### *Articolo 5 - DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE NEL COMPARTO D7*

1. All'interno del Comparto D7 sono ammesse le destinazioni d'uso indicate nel precedente articolo 4,

- comma 1 con le prescrizioni ed i limiti indicati nel presente articolo.
2. Nella tabella allegata alla variante n.3, sono indicate, per ogni singolo lotto, oltre alla SUC realizzabile o all'Uf applicabile, anche le percentuali ammesse per destinazioni diverse da quella artigianale/industriale. Tali percentuali sono state predeterminate al fine di calcolare i conseguenti standards.
  3. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma le destinazioni d'uso consentite nei singoli lotti sono soggette alle seguenti limitazioni e prescrizioni:
    - a) nel caso in cui un lotto per il quale è previsto un indice di utilizzazione fondiaria (Uf) sia ripartito in sub/aree trovano applicazione per ognuna le percentuali indicate nella Tabella allegata;
    - b) nel lotto n. 3 la destinazione d'uso direzionale è consentita limitatamente all'attività di bar, ristoranti, albergo e infrastrutture per lo sport, il tempo libero e l'infanzia. Per il dimensionamento dello standard dovuto per la destinazione turistico ricettiva (albergo) vengono assunti 80 posti letto ed in sede di realizzazione della struttura si dovrà procedere all'eventuale integrazione degli spazi e degli standard derivanti( con atto d'obbligo) dall'effettivo numero di posti letto. E' consentita la realizzazione di infrastrutture per lo sport, il tempo libero e l'infanzia, nonché l'ampliamento dell'albergo e del verde privato.
    - c) nel lotto n.4 destinato al Mercato Alimentare Comunale la destinazione d'uso commerciale consente attività all'ingrosso e/o al dettaglio nonché attività produttive strettamente legate alla destinazione d'uso principale;
    - d) il lotto 5a/d è suddiviso in sub-aree edificabili con progetto unitario e sono consentite le destinazioni Commerciali, Industriali - Artigianali, Magazzini, Logistica, Direzionali, Servizi (uffici, studi professionali, agenzie, banche, assicurazioni, ecc...), esercizi pubblici e di servizio (tabacchi e farmacie) e esercizi collettivi e pubblica amministrazione (istruzione privata, uffici postali, ecc...).
    - e) nel lotto n. 6 la destinazione d'uso direzionale si intende anche per l'insediamento di cinema, teatri, ristoranti, bar, discoteche, attività di svago e tempo libero. Sono compatibili con detta destinazione attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso nel rispetto delle L.Regionali e Nazionali e Regolamenti Comunali;
    - f) nel lotto n. 7 è consentita la realizzazione di un impianto per la distribuzione carburanti la cui autorizzazione è subordinata al rispetto della legislazione vigente al momento del rilascio. In tal caso l'impianto potrà interessare anche l'area indicata come "Verde di Rispetto Stradale". Nel caso in cui venga insediata una delle attività di cui alla precedente lett. e) l'edificio dovrà essere contenuto entro l'area perimetrata nella Tavola del piano.
  4. Per le attività commerciali al dettaglio (art. 4, co. 1, lett. b, del D. Lgs n. 114/98 e relative L.ggi Regionali) la Superficie di Vendita (SV) come definita al successivo art. 6, è calcolata come da relativa normativa regionale e nazionale.
  5. All'interno del lotto 3 è ammessa la demolizione degli accessori agricoli. La volumetria potrà essere recuperata all'interno dello stesso lotto nel rispetto delle destinazioni d'uso previste; possono altresì essere utilizzate volumetrie provenienti dal Lotto n.6, come evidenziato nella planimetria allegata, per l'ampliamento dell'albergo, opere per l'attività sportiva, il tempo libero e per l'infanzia.
  6. Le destinazioni residenziali sono consentite su tutti i lotti nella misura del 10% della SUC ammessa per ciascun lotto; ciascun insediamento residenziale non potrà, comunque, essere superiore a mq. 300. Nel caso in cui un lotto sia suddiviso in sub/aree l'attribuzione della destinazione residenziale dovrà essere definita sulla base di un progetto unitario relativo al lotto interessato.
  7. Non sono ammessi insediamenti esclusivamente residenziali.
  8. La SUC degli spazi e/o locali tecnici indispensabili per l'installazione degli impianti tecnologici è esclusa dal computo di quella massima consentita. È parimenti esclusa dal computo della SUC la consistenza degli spazi destinati ad attrezzature sociali (mensa, ambulatorio, pronto soccorso, sala allattamento, ecc.) solo se strettamente legate alle attività insediate e fino ad un Uf 0,05 massimo, purché siano vincolate con atto d'obbligo registrato e trascritto. Non concorrono alla determinazione della SUC quei manufatti che non prevedono e non sono idonei alla presenza di manodopera e personale, da realizzarsi al solo scopo di proteggere determinati apparecchi e sistemi.
  9. Sono, inoltre, ammesse le seguenti attività:
    - lo stoccaggio e il deposito merci anche a cielo aperto nonché aree e locali per la logistica;
    - sale per contrattazioni e uffici pubblici e privati;

10. È vietato l'insediamento di attività pericolose e/o nocive. Le attività rumorose e/o moleste possono insediarsi a condizione che rispettino le prescrizioni del D.P.C.M. 1/3/1991 e del DPR n. 203/88 e successive modificazioni e normative regionali di applicazione.
11. La dotazione minima degli spazi per attrezzature a servizio degli insediamenti commerciali è destinata a parcheggio, escluse le sedi viarie ma comprese le corsie di manovra, in misura pari all'ottanta per cento; dovrà essere garantita una idonea permeabilità del suolo non edificato come previsto dalle L.R. n. 17/08 (per la parte non attuata).
12. L'insediamento delle destinazioni d'uso commerciali, direzionali o artigianali previste nella tabella allegata non sono vincolanti; tali destinazioni d'uso possono essere variate mediante successivi ampliamenti degli edifici ovvero variazioni di destinazione d'uso degli stessi. Gli standard relativi alla percentuale indicata nella tabella allegata, sono stati reperiti dal P.A. e quindi, percentuali superiori, fermi restando gli altri limiti posti nelle presenti NTA, potranno essere poste in essere solo previo soddisfacimento del relativo standard che dovrà essere reperito all'interno del comparto, utilizzando le aree indicate in cartografia come "Verde e Parcheggi aggiuntivi" ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 26, co. 4, della L. R. n. 31/97 e successive, da reperire nei piani interrati, al di sopra dei piani di copertura e sulle aree scoperte espressamente individuate.
13. Nei lotti edificati e da edificare, qualora si rendesse necessario modificare la destinazione d'uso, è possibile reperire gli standard necessari all'interno del comparto, utilizzando le aree indicate in cartografia come "Verde e Parcheggi aggiuntivi".

#### **Articolo 6 - DEFINIZIONI PARAMETRI URBANISTICI AI FINI DEL CALCOLO DELLO STANDARD**

1. I lotti indicati nelle Tavole della variante n.3, possono essere suddivisi in sub/aree utilizzabili in maniera autonoma nei casi in cui sia prevista l'applicazione di un Uf per determinare la SUC insediabile. La suddivisione in sub/aree è subordinata all'approvazione di un progetto unitario che definisca le potenzialità di ciascuna di esse.
2. La Superficie Utile Complessiva (SUC) misura in mq. è la somma delle superfici lorde, comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori e dentro terra degli edifici, qualunque sia la destinazione d'uso. Il computo viene effettuato secondo le specifiche disposizioni contenute nell'art. 8 delle NTA del PRG '97.
3. La Superficie Lorda di Calpestio (SLC) è la superficie in base alla quale viene determinata la consistenza degli standard di verde e parcheggio dovuti per ciascun insediamento commerciale; è costituita dalla superficie dell'insediamento (attività, servizi e pertinenze) misurata al netto delle murature perimetrali e al lordo delle partiture interne.
4. La Superficie di Vendita (SV) di un esercizio commerciale è individuata come da normativa regionale, nazionale e relativo regolamento comunale. È la superficie in base alla quale viene definito il parametro per la quantificazione degli standards di verde e parcheggio.

#### **Articolo 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ED IMPIANTI TECNOLOGICI**

1. Le opere di urbanizzazione sono a carico solidale dei proprietari delle aree incluse nel P.A. e la loro realizzazione precede l'utilizzazione edificatoria delle aree. Esse potranno essere eseguite per stralci funzionali, sempre ché ciò sia compatibile con le fasi di attuazione del presente Piano.
2. Le opere di urbanizzazione sono eseguite in conformità agli schemi allegati al progetto del P.A. originario da precisare con i progetti di dettaglio da assoggettare a permesso di costruire e da eseguire sotto la vigilanza degli Uffici Tecnici Comunali. Sono ammesse, senza preventiva autorizzazione, modeste varianti ai tracciati stradali, alle rete tecnologiche e impianti ed agli ingombri delle aree per standards ferma restando la consistenza minima obbligatoria.
3. Le opere ultimate, per ciascuna categoria e stralcio funzionale, dovranno essere collaudate a spese e cura dei proprietari delle aree interessate.
4. Il Comune in caso di mancata o incompleta attuazione delle opere di urbanizzazione, ha facoltà di procedere alla diretta esecuzione delle stesse, previa acquisizione delle aree occorrenti, secondo il Piano Particellare, ed a spese dei proprietari.

5. I manufatti ed i fabbricati connessi alla realizzazione delle reti tecnologiche possono essere realizzati all'interno degli edifici (fuori quota rispetto alla SUC ammessa) ed in qualsiasi area, incluse quelle destinate o da destinare a standards purché non costituiscano intralcio al traffico. Qualora dovessero essere realizzati, per inderogabili esigenze del soggetto gestore del servizio, nella fasce di rispetto della viabilità esterna al comparto ciò potrà avvenire solo previo nulla osta dell'ente proprietario (o gestore) della stessa viabilità.
6. Il soggetto attuatore risulta obbligato alla cessione al patrimonio comunale dell'area individuata come nella Tavola D per la realizzazione della rotatoria nei pressi del cavalcavia ferroviario.
7. All'interno del progetto del secondo stralcio delle opere di urbanizzazione è prevista la realizzazione della rotatoria di congiunzione tra la SS3 Flaminia e il tracciato della Foligno Sud, previa approvazione del progetto stesso da parte anche dell'Anas e della società Quadrilatero.
8. In sede di rilascio dei titoli edilizi abilitanti la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovrà essere previsto di regimare accuratamente in apposita rete drenante le acque piovane e superficiali di scolo.
9. In sede di rilascio dei titoli edilizi abilitanti la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovranno essere altresì localizzati e progettati gli spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, da sottoporre alla verifica da parte del soggetto preposto alla loro raccolta.

#### **Articolo 8 - AREA DI MASSIMO INGOMBRO DEI FABBRICATI E QUOTE DI IMPOSTA DEGLI EDIFICI**

1. Gli elaborati grafici individuano, oltre ai Comparti di cui all'articolo 2, i lotti che compongono il Comparto nonché le Aree di massimo ingombro .
2. L'area di massimo ingombro dei fabbricati, individua l'area all'interno della quale potrà avvenire l'edificazione, ferma restando la SUC consentita. Possono eccedere dal tale area gli aggetti e le sporgenze che abbiano solo fini estetici e/o i condotti e le canalizzazioni connessi agli impianti tecnologici. Le aree esterne al massimo ingombro possono essere utilizzate ai fini di esposizioni di merci a cielo libero, purché non costituiscano intralcio alla visibilità, di parcheggi e verde privati o a servizio dell'utenza.
3. I condotti e/o le canalizzazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere inseriti nel progetto architettonico.
4. La quota di imposta degli edifici, anche ai fini della valutazione delle altezze consentite, non potrà essere superiore a cm. 50 rispetto alla quota stradale (finita). Nel caso di lotti d'angolo si farà riferimento alla media delle quote per ogni fronte stradale.

#### **Articolo 9 - ALTEZZE E DISTACCHI**

1. L'altezza massima dei fabbricati non potrà essere superiore a 12,00 ml. salvo particolari e documentate esigenze derivanti dai cicli produttivi e da precise necessità tecniche relative alle attività insediabili (torri sceniche di teatri, cavee di auditorium e cinema, ascensori , parapetti di protezione, ecc..).
2. L'altezza massima può essere, inoltre, superata da particolari elementi architettonici di arredo edilizio (portali, lucernari, ecc..) purché espressamente previsti nel progetto da sottoporre ad approvazione per il rilascio del provvedimento abilitativo.
3. L'altezza minima dei fabbricati non potrà essere inferiore a 5,00 ml. Si considera rispettata l'altezza minima quando è prevista almeno per il 50% della superficie coperta.
4. Gli impianti, i condotti ed i sistemi tecnologici non rientrano nel computo delle altezze.
5. I distacchi dai confini e dalle strade come individuati negli elaborati grafici vanno intesi come distacchi minimi.
6. Dovrà essere rispettato il distacco di ml. 10,00 tra pareti prospicienti dei fabbricati, salvo l'edificazione in aderenza o in comunione; nel caso di suddivisione di un lotto in sub/aree l'edificazione a confine dovrà risultare da specifica convenzione registrata e trascritta o da un progetto unitario sottoscritto dai soggetti interessati.
7. Dovrà essere rispettato un distacco dalla viabilità interna al comparto di ml. 10,00. Non concorrono

alla individuazione di tali distacchi gli ampliamenti della sede stradale necessari alle fermate dei mezzi pubblici o per la realizzazione di manufatti tecnologici funzionali alle infrastrutture a rete.

8. Il distacco dalla viabilità esterna al comparto e dalla linea ferroviaria è indicato negli elaborati grafici (già approvati in precedenza) ed è comunque disciplinato dalle specifiche normative di settore.

#### **Articolo 10 - VERDE DI RISPETTO STRADALE**

1. Nell'area perimetrata nella Tavola di variante **n. 3**, come "Verde di rispetto stradale", è consentita la realizzazione di una fascia di verde pubblico a ridosso della strada. Sono inoltre ammesse opere a servizio della pubblica viabilità.

#### **Articolo 11 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE**

1. Le aree scoperte interne ai singoli lotti o sub/aree dovranno essere sistemate sulla base di un progetto che costituirà parte integrante dal progetto presentato per il rilascio del titolo abilitativo.
2. Gli spazi scoperti privati, da individuare nei progetti architettonici, dovranno prevedere sistemazioni a parcheggi e verde con messa a dimora di specie autoctone e nel rispetto delle vigenti norme in materia di distacco dai confini e dalle strade. Dovrà, in particolare, essere garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche e nel rispetto della L.R. n. 17/08 (per la parte non attuata) .
3. Nel caso di realizzazione di parcheggi privati da assoggettare all'uso pubblico dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, segnaletica orizzontale e verticale e superamento delle barriere architettoniche. Tali aree potranno essere reperite nei piani interrati, al di sopra dei piani di copertura e sulle aree scoperte espressamente individuate nelle tavole della variante **n. 3**, come "Parcheggi aggiuntivi". (vedi planimetrie allegate).
4. Faranno carico ai singoli utilizzatori dei lotti i trattamenti di depurazione delle acque di lavorazione.
5. I fronti stradali potranno essere recintati con muri dell'altezza massima di ml. 1,00. Sarà consentita la posa in opera di una sovrastante ringhiera dell'altezza massima di ml. 1,00. Altezze superiori saranno consentite nei soli casi di comprovata necessità dipendente da ragioni di sicurezza.
6. Prima del rilascio del Certificato di Agibilità, dovranno essere realizzate anche le sistemazioni esterne, indicate nel progetto architettonico.
7. Nell'ambito dell'utilizzazione del lotto n. 7, indipendentemente dalla destinazione d'uso che sarà posta in essere, dovrà essere realizzata la sistemazione del vecchio tracciato dei "Portoni" sulla base del progetto già esaminato favorevolmente dalla Commissione Edilizia che potrà, comunque, essere oggetto di modifiche purché siano preventivamente approvate.
8. Le aree indicate come "Verde Privato" negli elaborati grafici sono a carattere pertinenziale dei lotti nei quali sono inserite. Sono inibite alla edificazione ma possono essere utilizzate per la realizzazione di opere infrastrutturali di stretta pertinenza del lotto. Ove ne sia prevista l'utilizzazione come "Parcheggi aggiuntivi" fino a quel momento dovranno essere opportunamente sistemate e mantenute dal proprietario del lotto o sub/area nel quale sono inserite.
9. Nelle aree del Lotto 3 con la presente variante si propone la realizzazione di opere infrastrutturali per lo sport, il tempo libero, l'ampliamento dell'albergo e realizzazione di strutture e servizi per l'infanzia.
10. Nelle aree del Verde Pubblico e Parcheggio Pubblico è consentita la realizzazione di Cabina Enel, Telecom, centrali di sollevamento acque nere e pozzi per l'irrigazione pubblica.
11. Il posizionamento degli ingressi ai lotti ancora da edificare, verrà meglio individuato nel progetto esecutivo dei singoli lotti.

#### **Articolo 12 - NORME PER L'EDIFICAZIONE E ARREDO EDILIZIO**

1. Le pareti degli edifici dovranno essere intonacate e tinteggiate; sarà consentito l'uso di pannelli prefabbricati pretrattati. Nel caso di pannelli prefabbricati non rifiniti dovrà procedersi alla loro tinteggiatura.
2. In sede di progettazione esecutiva, in particolare per le sistemazioni a terra degli spazi privati, dovrà

essere integralmente applicata la vigente normativa per il superamento delle barriere architettoniche.

3. Per l'acquisizione dei titoli edilizi degli immobili, dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di inquinamento acustico previste dalla Legge Regionale 6 giugno 2008 n.8, dal suo regolamento di attuazione 13 agosto 2004 n.1 e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Foligno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 28/11/2007.
4. Gli interventi previsti in attuazione del piano dovranno rispettare quanto previsto in materia di vulnerabilità degli acquiferi dell'art. 15, comma 5, lettera a), delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

#### **Articolo 13 - CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE**

1. Il Comune si riserva la facoltà di acquisire direttamente o fare acquisire da soggetti designati le aree ricomprese all'interno del P.A., sul lotto n. 4 (Mercato Alimentare Comunale) fino alla percentuale del 15% della Sf, per soddisfare eventuali necessità insediative che si dovessero manifestare. Le aree, fino al 15%, dovranno essere obbligatoriamente cedute dai proprietari ed il prezzo sarà determinato assumendo il valore di cessione delle aree comunali ricomprese nel P.I.P. rivalutate secondo l'indice ISTAT. Le acquisizioni potranno essere effettuate in più soluzioni entro tre anni dalla stipula della convenzione per l'attuazione del P.A.

#### **Articolo 14 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dalle presenti Norme, si rinvia alle N.T.A. del PRG vigente al momento della sua approvazione (giugno 2000) nonché al R.E. vigente al momento della richiesta di edificazione.
2. Con la presente variante si intendono prorogati i termini di scadenza di validità del Piano Attuativo.
3. Le varianti al presente P.A., anche relative al posizionamento degli standards, ferme restando le modalità per la loro quantificazione, potranno essere richieste ed approvate senza che possano essere formulate obiezioni od osservazioni da parte di eventuali soggetti che fossero nel frattempo subentrati al soggetto attuatore. Tale clausola sarà, espressamente, riportata negli atti di cessione.

Foligno, 30 Settembre 2010